

Regolamento di organizzazione e funzionamento della Federazione del Partito Democratico di Roma città

Indice

Preambolo

Art. 1 – Ambito di applicazione 1

CAPO I – Organi del Partito Democratico di Roma città

Art. 2 – Organi 2

Art. 3 – Segretario/a 2

Art. 4 – Segreteria 2

Art. 5 – Assemblea 3

Art. 6 – Direzione 4

Art. 7 – Elezione della rappresentanza del Partito Democratico di Roma città
nell'Assemblea nazionale 4

CAPO II – Circoli

Art. 8 – Circoli territoriali 5

Art. 9 – Circoli tematici di ambiente, di lavoro o di studio 6

Art. 10 – Circoli on-line 6

Art. 11 – Assemblea dei/delle Segretari/e di Circolo 6

Art. 12 – Coordinamenti municipali 6

CAPO III – Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Art. 13 – Elezioni primarie del Partito Democratico 7

CAPO IV – Principi generali per le candidature e gli incarichi

Art. 14 – Incandidabilità e incompatibilità 7

CAPO V – Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Art. 15 – Conferenza programmatica annuale 8

Art. 16 – Referendum e Petizioni 8

Art. 17 – Forum tematici 9

Art. 18 – Commissioni 10

Art. 19 – Conferenza permanente per i Diritti civili e delle persone LGBT-PD Rainbow 10

Art. 20 – Conferenza permanente delle Donne 10

Art. 21 – Organizzazione giovanile 11

Art. 22 – Associazioni e Fondazioni di carattere politico-culturale 11

CAPO VI – Gestione finanziaria

Art. 23 – Tesoriere	11
Art. 24 – Gestione finanziaria dei Circoli	12
Art. 25 – Doveri finanziari degli eletti	12

CAPO VII – Procedure e organi di garanzia

Art. 26 – Commissione di garanzia	13
Art. 27 – Tenuta degli albi e loro pubblicità	14
Art. 28 – Trasparenza e diritto all’informazione	14
Art. 29 – Revisione dei regolamenti	14
Art. 30 – Clausola di supremazia dello Statuto nazionale	15

Disposizioni transitorie

Art. 1	15
Art. 2	15
Art. 3	15

Preambolo

Il Partito Democratico di Roma città è parte integrante di una struttura federale volta a perseguire una prospettiva solidale ed al tempo stesso autonomista

- ✦ nel quadro dei principi e delle regole contenuti nel Manifesto dei valori, nel Codice etico e nello Statuto nazionale;
- ✦ sulla base dei valori presenti nella Costituzione repubblicana tra i quali l'antifascismo, il lavoro la valorizzazione delle differenze di genere, la tutela dell'ambiente, la coesione e l'inclusione sociale, la pari dignità a tutte le condizioni personali e sociali quali, l'età, le convinzioni religiose, le disabilità, l'origine etnica, l'orientamento sessuale e l'identità di genere;
- ✦ con l'obiettivo di favorire la partecipazione dei giovani alla politica, la democrazia interna e la valorizzazione del ruolo degli iscritti e degli elettori alla vita del Partito, nonché la partecipazione politica dei cittadini e delle cittadine dell'Unione Europea o di altri Paesi in possesso del permesso di soggiorno, con una particolare attenzione alla valorizzazione delle cosiddette "nuove generazioni";
- ✦ con l'intento di stabilire le condizioni di autonomia politica, programmatica, organizzativa e finanziaria necessarie all'esercizio delle funzioni di direzione, di iniziativa politica e di elaborazione culturale del partito nel proprio territorio

adotta il presente
REGOLAMENTO

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Ai sensi degli articoli 14 e 15 dello Statuto del Partito Democratico Nazionale e dell'articolo 13 dello Statuto del Partito Democratico - Unione Regionale Lazio, del Manifesto dei Valori, del Codice Etico e del Regolamento Nazionale delle Commissioni di Garanzia, è costituito a Roma, come organismo sub-regionale, il "Partito Democratico – Città di Roma".
2. IL Partito Democratico – Città di Roma ha come finalità la promozione dell'attività politica, l'organizzazione ed il coordinamento dei Circoli di cui al capo 2 articolo 14 dello Statuto del PD - Unione Regionale Lazio relativamente al territorio della città di Roma.
3. Il presente Regolamento si applica a ciascuna autonomia territoriale ed articolazione tematica del partito, agli iscritti ed elettori, ai diversi rapporti intercorrenti fra il partito ed i soggetti esterni. Restano valide le disposizioni dello Statuto Nazionale e dello Statuto Regionale che fissano i principi generali e le norme che disciplinano le attività dei diversi soggetti.

4. Il Partito Democratico di Roma città riconosce ai propri elettori ed iscritti i diritti e i doveri che vengono loro attribuiti dallo Statuto nazionale e si impegna a rimuovere tutti gli ostacoli che, a qualsiasi titolo, potrebbero impedirne l'effettivo esercizio.

Capo I - Organi del Partito Democratico di Roma città

Articolo 2 – Organi

1. Sono organi del Partito Democratico di Roma città:
 - Il/la Segretario Politico;
 - L'Assemblea;
 - Il/la Presidente dell'Assemblea;
 - La Direzione;
 - La Commissione di garanzia;
 - Il/la Tesoriere/a.

Articolo 3 - Segretario/a

1. Il/la Segretario del Partito Democratico di Roma città esprime l'indirizzo politico del Partito sulla base della piattaforma programmatica presentata. Il mandato del/la Segretario del Partito Democratico di Roma città dura quattro anni ed è rinnovabile per una sola volta.
2. L'elezione del/la Segretario del Partito Democratico di Roma città è riservata agli iscritti ed è disciplinata dalle norme dello Statuto Regionale del PD Lazio e dell'apposito Regolamento. L'Assemblea uscente indice, non prima di sei mesi e non oltre tre mesi dalla scadenza del mandato del/la Segretario, la convenzione per la Elezione del/la nuovo Segretario e dei nuovi organismi. Se il/la Segretario cessa dalla carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea può eleggere un/a nuovo/a Segretario per la parte restante del mandato ovvero determinare lo scioglimento anticipato dell'Assemblea stessa.
3. Se il/la Segretario si dimette per un dissenso motivato avverso deliberazioni approvate dall'Assemblea, quest'ultima può eleggere un/a nuovo/a Segretario per la parte restante del mandato, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto. A tal fine il/la Presidente convoca l'Assemblea entro trenta giorni dalla presentazione delle dimissioni. Nel caso in cui nessuna candidatura ottenga l'approvazione della predetta maggioranza, si procede a nuove elezioni per il/la Segretario e per l'Assemblea.
4. Una mozione di sfiducia avversa al/la Segretario può essere presentata da almeno il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea. Qualora la mozione venga approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto il/la Segretario viene sfiduciato si procede a nuova elezione del/la Segretario e dell'Assemblea.

Articolo 4 – Segreteria

1. La Segreteria è l'organo collegiale di supporto al Segretario nell'espletamento delle sue funzioni. E' nominata dal/la Segretario che ne dà tempestiva comunicazione alla Direzione. È composta rispettando la pari rappresentanza di genere e tenendo conto dell'equilibrio territoriale della città.
2. La Segreteria è composta da non più di quindici membri, ai quali si aggiungono di diritto la Portavoce della Conferenza delle Donne e il/la Segretario dell'Organizzazione giovanile del Partito Democratico di Roma città. Il/la Segretario può revocare la nomina dei componenti della segreteria, previa comunicazione motivata alla Direzione.

Articolo 5 – Assemblea

1. L'Assemblea è composta da non più di 200 membri eletti contestualmente all'elezione del Segretario/a con riparto proporzionale tra tutte le liste nel rispetto della parità di genere. Il mandato dei membri dell'Assemblea dura quattro anni.
2. L'Assemblea ha competenza in materia di indirizzo della politica territoriale del Partito Democratico di Roma città, di organizzazione e funzionamento degli organi dirigenti, di definizione dei principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei Circoli territoriali, ambientali e on line.
3. L'Assemblea esprime indirizzi sulla politica del Partito attraverso mozioni, ordini del giorno, risoluzioni, secondo le modalità previste dal suo Regolamento, sia attraverso riunioni plenarie, sia attraverso commissioni permanenti o temporanee. Il Regolamento è approvato dall'Assemblea alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.
4. L'Assemblea elegge a scrutinio segreto il proprio Presidente, che ha la funzione di gestire e coordinare i lavori assembleari. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito nella prima votazione un numero di voti pari almeno alla maggioranza dei suoi componenti, si procede ad un secondo turno di ballottaggio tra i due candidati più votati.
5. Il Presidente dell'Assemblea nomina un Ufficio di presidenza sulla base dei risultati dell'elezione dell'Assemblea.
6. L'Assemblea è convocata dal suo Presidente almeno una volta ogni tre mesi; il Presidente è tenuto altresì a convocarla in via straordinaria entro 30 giorni se lo richiedono almeno un decimo dei suoi componenti.
7. L'Assemblea approva i Regolamenti per l'elezione degli organismi dirigenti, in materia di organizzazione e funzionamento degli organi del Partito Democratico di Roma città previo parere positivo della relativa Commissione di garanzia a norma dell'art. 15 comma 10 dello Statuto nazionale. Definisce inoltre i principi essenziali per l'esercizio dell'autonomia da parte dei Circoli territoriali, ambientali e on-line.

8. Sono membri di diritto dell'Assemblea, senza diritto di voto, il Sindaco, il Presidente della provincia, i Consiglieri e Assessori del Comune di Roma, i Presidenti dei Municipi espressi dal Partito Democratico, i Consiglieri e gli Assessori provinciali eletti o iscritti a Roma, i Consiglieri e gli Assessori regionali eletti o iscritti a Roma, i Parlamentari nazionali ed europei eletti nel territorio o iscritti ad un Circolo della città di Roma, i membri della Commissione di garanzia romana. Sono inoltre membri senza diritto di voto i rappresentanti indicati dalle Associazioni ai sensi dell'art. 23 c. 4 di questo Regolamento.

Articolo 6 - Direzione

1. La Direzione è l'organo di esecuzione degli indirizzi espressi dall'Assemblea ed è organo di indirizzo delle politiche territoriali;
2. La Direzione è composta da non più di 50 membri eletti dall'Assemblea, con metodo proporzionale rispetto alle percentuali dei voti riportati dalle liste per la sua composizione. Sono inoltre membri di diritto della Direzione: il/la Segretario; il/la Presidente dell'Assemblea; il/la Presidente della Commissione di garanzia; il/la Tesoriere; il/la Presidente del Gruppo del Partito democratico del Consiglio Comunale, la Portavoce della Conferenza delle Donne, il/la Portavoce della Consulta permanente per i Diritti Civili e delle persone LGBT – PD Rainbow e il/la Segretario dell'Organizzazione giovanile; i membri della Segreteria partecipano senza diritto di voto. Partecipano altresì senza diritto di voto alle riunioni della Direzione le persone invitate dal/la Segretario in relazione agli argomenti da trattare. Almeno un terzo della Direzione deve essere formato, nel rispetto del pluralismo, da segretari o da membri delle segreterie dei Circoli.
3. La Direzione, ai sensi del proprio Regolamento approvato alla presenza della maggioranza assoluta dei suoi componenti e con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella prima seduta successiva al suo insediamento, assume le proprie determinazioni attraverso il voto di mozioni, ordini del giorno, risoluzioni politiche.
4. La Direzione è presieduta dal Presidente dell'Assemblea, che la convoca almeno una volta ogni due mesi. In via straordinaria deve essere convocata entro 30 giorni dal Presidente dell'Assemblea se lo richiede almeno un quinto dei suoi componenti. Per la gestione delle proprie riunioni, la Direzione può eleggere un coordinatore dei lavori.
5. Per i componenti della Direzione che non partecipino ai lavori dell'Assemblea per più di tre sedute consecutive, senza alcuna giustificazione, il Presidente propone alla prima Assemblea utile la ratifica della decadenza.

Articolo 7 - Elezione della rappresentanza del Partito Democratico di Roma città nell'Assemblea Nazionale

Gli elettori del Partito Democratico di Roma città eleggono una quota di rappresentanza diretta nell'Assemblea Nazionale del partito ai sensi dell'articolo 4, comma 2 dello Statuto nazionale e delle relative norme regolamentari.

Capo II – Circoli

Articolo 8 - Circoli territoriali

1. I Circoli costituiscono le unità organizzative di base attraverso cui gli/le iscritti del Partito Democratico partecipano alla vita e all'elaborazione programmatica del partito. I Circoli hanno autonomia organizzativa, politica e patrimoniale nei limiti previsti dal presente Regolamento e dallo Statuto nazionale e regionale del Pd.
2. Sono organi dei Circoli territoriali: il/la Segretario, il/la Tesoriere, il Direttivo, l'Assemblea degli iscritti e la Commissione di garanzia.
3. Il Direttivo viene eletto con metodo proporzionale dall'assemblea degli iscritti secondo le modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea del Partito Democratico di Roma città, nel rispetto dei criteri della rappresentanza di genere e tenendo conto del pluralismo interno.
4. Il Circolo è presieduto da un/a Segretario eletto secondo le modalità previste dal regolamento.
5. Il/la Tesoriere è eletto secondo le modalità previste dal regolamento.
6. Segretario/a, Tesoriere, Direttivo e Commissione di Garanzia hanno durata di due anni.
7. I Circoli territoriali sono legati al luogo di residenza degli iscritti. In ciascuna porzione di territorio può essere costituito un solo Circolo territoriale. Ogni iscritto ha diritto ad avanzare richiesta, per motivate esigenze di lavoro, di studio o di condizione personale, di iscrizione ad un altro Circolo ove, esclusivamente, acquista elettorato attivo e passivo. Tale richiesta viene presentata al Direttivo del Circolo di ingresso ed è esaminata dalla Commissione di garanzia del Partito democratico di Roma città, entro trenta giorni. L'iscritto può ricorrere avverso l'eventuale decisione di diniego di trasferimento – che deve essere necessariamente motivata – presentando un'istanza alla Commissione di Garanzia regionale che provvede entro trenta giorni dalla presentazione. In ogni caso, nessun Circolo territoriale in qualsiasi momento può avere una quota di iscritti non residenti superiore al 10% del totale. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei Circoli.
8. Sulla richiesta di costituzione di nuovi Circoli delibera la Direzione romana a maggioranza dei presenti. Avverso tale decisione, i promotori possono chiedere la deliberazione della Direzione regionale. Avverso tale decisione, i promotori possono fare ricorso al Commissione di garanzia regionale, la cui decisione è insindacabile.

9. Entro il termine tassativo del 15 gennaio di ogni anno, i Circoli dovranno consegnare la platea dei propri iscritti dell'anno precedente. Entro il termine tassativo del **15 febbraio** di ogni anno, la Federazione romana dovrà riconsegnare le platee convalidate ai Circoli e ai Coordinamenti Municipali, nei termini e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

Articolo 9 - Circoli tematici di ambiente, di lavoro o di studio

1. Possono essere costituiti Circoli tematici di ambiente legati alla sede di lavoro o di studio. In riferimento a ciascuna sede di lavoro o di studio può essere costituito un solo Circolo.
2. I Circoli di ambiente si dotano degli stessi organi dei Circoli territoriali e vengono costituiti con le medesime modalità. E' costituito inoltre il Coordinamento di tutti i circoli tematici e di ambiente legati alla sede di lavoro o di studio del Partito democratico di Roma, che individua al proprio interno un Coordinatore.
3. Tutti gli elettori possono partecipare, senza diritto di voto, all'attività dei Circoli.
4. In caso di partecipazione contemporanea ad un Circolo territoriale e ad un Circolo d'ambiente, l'iscritto deve indicare presso quale dei due Circoli intende esercitare i propri diritti ai sensi del presente regolamento.

Articolo 10 - Circoli on-line

1. I Circoli on-line possono essere costituiti sulla rete internet e ad essi è possibile aderire indipendentemente dalla sede di residenza, di lavoro e di studio.
2. Gli iscritti ai Circoli on-line esercitano i propri diritti nel Circolo territoriale al quale sono assegnati ai sensi del presente Regolamento o nel Circolo di ambiente che dovranno indicare, conformemente all'art. 9.
3. Almeno ogni sei mesi i Circoli territoriali dovranno essere informati sul numero di iscritti a Circoli on-line residenti o domiciliati nel proprio territorio.

Articolo 11 – Assemblea dei/delle Segretari/e di Circolo

1. E' costituita l'Assemblea dei/delle Segretari/e di Circolo come **struttura** di supporto organizzativo dell'Esecutivo del PD Roma. L'Assemblea è formata dalle Segretarie e dai Segretari dei Circoli territoriali, di ambiente, di lavoro e tematici ed ha funzioni consultive e organizzative. L'Assemblea elegge al suo interno un coordinatore dei lavori.
2. L'Assemblea è convocata e presieduta dal/dalla Responsabile organizzativo del PD Roma. Si riunisce di norma almeno tre volte l'anno e in occasione di iniziative di mobilitazione che coinvolgano il partito di Roma.

Articolo 12 - Coordinamenti Municipali

1. Sono istituiti nell'organizzazione territoriale del PD di Roma i Coordinamenti Municipali intesi come livello di coordinamento di tutti Circoli territoriali e di confronto con gli eletti nella lista del PD afferenti ad ogni Municipio. Sulla base della funzione precedente indirizzano l'attività politica del Partito a livello municipale.
2. Gli organismi del livello municipale sono: il Coordinatore, il Tesoriere, l'Assemblea municipale e il suo Presidente, eletti secondo le norme regolamentari e statutarie vigenti.
3. Sono membri di diritto dell'Assemblea municipale, senza diritto di voto, il/la Presidente del Municipio, i/le consiglieri e assessori del Municipio, espressi dal Partito Democratico e gli eletti all'Assemblea cittadina appartenenti al territorio.
4. Il Regolamento dei Coordinamenti municipali definisce poteri, struttura e forme di rapporto del Coordinamento municipale con il PD di Roma e i Circoli.

Capo III - Scelta dei candidati per le cariche istituzionali

Articolo 13 - Elezioni primarie del Partito Democratico

Il Partito Democratico di Roma città assume le consultazioni primarie come metodo unico per la selezione dei/le candidati/e a tutte le cariche monocratiche e rimanda ai rispettivi Regolamenti attuativi sia per la definizione delle modalità delle primarie del Partito Democratico che per le primarie di coalizione in coerenza con lo Statuto Regionale e Nazionale

Capo IV - Principi generali per le candidature e gli incarichi

Articolo 14 - Incandidabilità e incompatibilità

1. Nessuno può far parte contemporaneamente di più organi esecutivi del Partito Democratico Città di Roma.
2. Non possono essere membri della Segreteria coloro che hanno incarichi esecutivi nelle Istituzioni di pari livello territoriale.
3. Le cariche di Parlamentare europeo, nazionale e Consigliere regionale e provinciale sono incompatibili con la carica di Consigliere e Assessore comunale

e municipale nella Città di Roma. In caso di non ottemperanza scatterà l'incandidabilità alle successive tornate elettorali.

4. Nessuno può ricoprire contemporaneamente un incarico esecutivo all'interno della giunta comunale e municipale e l'incarico di Segretario/a del Partito Democratico Città di Roma.
5. Coloro che hanno incarichi esecutivi nelle istituzioni non possono candidarsi alla carica monocratica del Partito Democratico Città di Roma di pari livello territoriale
6. E' incompatibile la funzione di Presidente o membro di Consiglio di amministrazione delle aziende e delle società controllate con la carica di Consigliere e Assessore comunale e municipale.
7. Oltre alle incompatibilità di cui ai commi precedenti, lo statuto del Partito Democratico Città di Roma si conforma alle disposizioni contenute nel codice etico per il regime delle incandidabilità ed incompatibilità, nonché da quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, e dall'articolo 22, commi 3, 4 e 6 dello Statuto nazionale.
8. Nessuno può avere incarichi all'interno del partito, a qualunque livello, siano essi di diritto o di nomina, se non ha rinnovato la tessera di iscrizione annuale al Partito Democratico.
9. Eventuali ulteriori disposizioni, nella materia di cui tratta il presente articolo, che abbiano carattere specifico o funzionale, potranno essere normate nei successivi regolamenti.

Capo V - Strumenti per la partecipazione, l'elaborazione del programma e la formazione politica

Articolo 15 - Conferenza programmatica annuale

1. Il Partito Democratico Città di Roma indice annualmente la propria Conferenza programmatica secondo la modalità stabilite dal regolamento approvato dall'Assemblea.

Articolo 16 - Referendum e Petizioni

1. E' indetto un referendum interno qualora ne facciano richiesta il trenta per cento dei componenti dell'Assemblea, ovvero il dieci per cento degli iscritti al Partito Democratico Città di Roma.
2. La proposta di indizione del referendum deve indicare a) la specifica formulazione del quesito; b) la natura consultiva o deliberativa dello stesso; c) se la partecipazione è aperta a tutti gli elettori o soltanto agli iscritti secondo le decisioni dell'Assemblea.

3. Il referendum è indetto dal Presidente dell'Assemblea, previo parere favorevole di legittimità della Commissione di garanzia, sulla base di apposito regolamento approvato dalla Direzione entro tre mesi dal suo insediamento.
4. La proposta soggetta a referendum risulta approvata se ottiene la maggioranza dei voti validamente espressi.
5. Il referendum interno può essere indetto su qualsiasi tematica relativa alla politica ed all'organizzazione del Partito Democratico Città di Roma. Qualora il referendum abbia carattere deliberativo, la decisione assunta è definitiva e non soggetta a ulteriore referendum interno per almeno cinque anni.
6. Le norme del Regolamento non possono essere oggetto di referendum, se non nel caso previsto dall'articolo 35, comma 3 dello Statuto nazionale.
7. Il quindici per cento dei membri dell'Assemblea, ovvero dieci Assemblee dei Circoli, ovvero il dieci per cento degli iscritti del PD di Roma possono presentare una petizione su un tema riguardante la vita interna del partito.
8. Nell'Assemblea successiva alla presentazione della stessa, la petizione viene messa ai voti e, se approvata, diviene vincolante per gli organismi dirigenti del partito.

Articolo 17 - Forum tematici

1. Le finalità dei Forum tematici sono: la libera discussione, la partecipazione alla vita pubblica, la formazione degli elettori e degli iscritti al partito ed il coinvolgimento dei cittadini nell'elaborazione di proposte programmatiche. I forum producono materiali utili alle decisioni ed all'iniziativa politica del Partito Democratico.
2. I Forum tematici costituiscono uno strumento di democrazia partecipativa che integra le normali forme di democrazia rappresentativa, nei confronti delle quali deve attivarsi un rapporto sinergico di valutazione e scambio. La partecipazione ai forum è aperta a tutti i cittadini e le cittadine. I partecipanti qualora lo accettino, sono registrati nell'Albo degli elettori del Partito. I responsabili tematici dei forum hanno il dovere di relazionare i contenuti della discussione agli organi assembleari del partito. Le modalità di relazione sono stabilite, periodicamente, dall'esecutivo del livello territoriale corrispondente.
3. Ogni Forum elegge su proposta del Segretario/a un Coordinatore/Coordinatrice fra i suoi partecipanti iscritti che ha il compito di stimolare la discussione e farsi portavoce dei contenuti emersi.
4. Sono invitati a partecipare ai Forum gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente che possono portare il loro contributo alla discussione.
5. I materiali prodotti dai Forum concorrono all'elaborazione politico programmatica del partito e costituiscono strumenti di approfondimento e di riflessione per gli eletti e gli amministratori locali del livello territoriale corrispondente. I Forum sono impegnati ad organizzare incontri pubblici con gli eletti e gli amministratori del

partito, in corrispondenza dell'avvio, della metà e della conclusione del loro mandato elettorale.

Articolo 18 - Commissioni

L'Assemblea, su proposta del/la Segretario o di un quinto dei suoi componenti, può istituire una o più Commissioni dando ad esse mandato di elaborare, entro tempi determinati, analisi e proposte per l'organizzazione e la regolazione della vita interna del partito, ovvero documenti a carattere politico-programmatico. Qualora siano attivi Forum tematici la Commissione opererà con la loro collaborazione se attinente all'argomento.

Articolo 19 - Conferenza permanente per i Diritti civili e delle persone LGBT – PD Rainbow

1. La Conferenza permanente per i Diritti Civili e delle persone LGBT – PD Rainbow, è un **organismo** propositivo e consultivo del PD romano. E' luogo di confronto aperto, laico e plurale, ha carattere ampio ed inclusivo, propone una linea politica e un'azione programmatica organica e condivisa, atta a superare le discriminazioni basate sull'identità di genere e orientamento sessuale, è aperta a tutti gli iscritti del PD romano che condividono la lotta contro le discriminazioni, per l'affermazione dei Diritti Civili.
2. Compito della Conferenza e del PD romano è realizzare la piena dignità ed il pieno riconoscimento delle persone LGBT, lesbiche, gay, bisessuali, transgender.
3. La Conferenza si dota di un/una Portavoce che è membro di Diritto della Direzione romana del partito, rimanda al regolamento attuativo la propria organizzazione interna.

Articolo 20 - Conferenza permanente delle Donne

1. La Conferenza permanente delle Donne di Roma è il luogo autonomo di incontro e confronto di tutte le iscritte ed elettrici del PD che vogliono parteciparvi. E' un luogo di elaborazione delle politiche di genere, di promozione del pluralismo culturale, di scambio tra le generazioni, di formazione politica, di elaborazione di proposte programmatiche, di individuazione di campagne su temi specifici.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta ogni sei mesi per discutere degli orientamenti politici e programmatici e l'agenda politica che concorrono all'iniziativa politica del Partito e alla formazione del programma. La Conferenza elegge una sua Portavoce ogni tre anni, con votazione a scrutinio segreto.
3. Fanno parte della Conferenza, nella prima fase, le Donne elette nella Città di Roma in tutte le Assemblee elettive di ogni livello istituzionale, nonché nelle Segreterie di Circolo.

4. La prima Conferenza permanente delle Donne approva un proprio Regolamento, che definisce le componenti per funzione e le modalità con cui la Conferenza stessa svolge la propria iniziativa politica.

Articolo 21 - Organizzazione giovanile

1. Il Partito Democratico Città di Roma riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalità del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile nella vita istituzionale di Roma. Ad essa è riconosciuta autonomia organizzativa, di proposta e di iniziativa politica ed è presente ad ogni livello di organizzazione del Partito.
2. Il Partito Democratico riconosce un'unica Organizzazione giovanile, denominata Giovani Democratici, dotata di uno Statuto e di organismi dirigenti. I rapporti tra i GD e il PD, le forme di partecipazione dei GD all'elaborazione politica, alle attività e alle scelte del PD sono regolate dalla Carta di cittadinanza, approvata dalla Direzione nazionale del Partito ed allegata al presente Regolamento. Possono aderire all'Organizzazione giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni.
3. Il Segretario dei Giovani Democratici è membro di diritto dell'Esecutivo, della Direzione e dell'Assemblea del Partito al livello corrispondente.

Articolo 22 - Associazioni e Fondazioni di carattere politico-culturale

1. Il Partito Democratico Città di Roma riconosce l'attività delle Associazioni e delle Fondazioni di natura politico-culturale presenti nella Città che si riconoscono nei valori del PD, ne sollecita il contributo e ne rispetta l'autonomia.
2. Il Partito Democratico Città di Roma instaura e mantiene con i soggetti di cui al comma precedente rapporti di collaborazione per quanto concerne l'elaborazione del pensiero politico e delle linee programmatiche.
3. E' istituito l'Albo delle Associazioni sostenitrici del Partito Democratico aventi sede principale o locale nella città al quale le stesse possono chiedere di essere registrate, secondo le modalità previste da un apposito regolamento approvato dalla Direzione.
4. Le Associazioni registrate nell'Albo hanno diritto, complessivamente, ad una rappresentanza all'interno dell'Assemblea, senza diritto di voto, nella misura del cinque per cento della totalità dei componenti dell'Assemblea stessa. Le Associazioni provvedono almeno cinque giorni prima dell'indizione delle elezioni del/la Segretario e dell'Assemblea ad indicare i loro rappresentanti.

Capo VI - Gestione finanziaria

Articolo 23 - Tesoriere

1. Il/la Tesoriere viene eletto dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti su proposta del/la Segretario che lo sceglie fra persone che presentino i requisiti di competenza e affidabilità.
2. Il Tesoriere dura in carica tre anni e può essere rieletto soltanto per un mandato.
3. Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi causa, egli cessa dalla carica prima del termine il/la Segretario nomina un nuovo tesoriere che rimane in carica fino alla successiva convocazione dell'Assemblea.
4. Il Tesoriere cura l'organizzazione amministrativa e contabile del Partito, nonché i rapporti di lavoro e la gestione patrimoniale di concerto con un apposito Comitato di tesoreria, eletto dalla Direzione del Partito su proposta del Tesoriere e nel rispetto del pluralismo interno. Entro il 30 giugno di ogni anno il tesoriere pubblica sul sito web del Partito Democratico Città di Roma il bilancio del Partito.
5. Il Tesoriere può essere coadiuvato nella sua attività da un Comitato di tesoreria composto da massimo 5 membri individuati su proposta del/la Segretario.
6. L'amministrazione contabile del Partito si ispira al principio di economicità della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario ed è disciplinata dal Regolamento finanziario, approvato dall'Assemblea e parte integrante del presente regolamento.
7. Il Tesoriere ha la rappresentanza legale del Partito per tutti gli atti inerenti alle proprie funzioni.

Articolo 24 - Gestione finanziaria dei Circoli

1. Le disposizioni contenute nel presente capo si applicano anche alla gestione finanziaria dei Circoli.
2. I Tesorieri dei Circoli formano la Conferenza dei Tesorieri cittadini che svolge una funzione di coordinamento delle finanze locali secondo le modalità previste dal Regolamento finanziario.

Articolo 25 - Doveri finanziari degli eletti

1. Gli eletti a tutti i livelli sono obbligati a contribuire al finanziamento del Partito secondo le disposizioni e i regolamenti vigenti o che saranno assunti dai corrispondenti livelli di direzione politica.
2. L'eventuale inadempimento a tale obbligo preclude la possibilità di ricandidare l'eletto a qualsiasi carica istituzionale o di Partito

Capo VII - Procedure e organi di garanzia

Articolo 26 - Commissione di garanzia

1. Le funzioni di garanzia relative al rispetto delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché nei Regolamenti attuativi, sono assolte dalla Commissione di garanzia del Partito Democratico Città di Roma, composta da undici membri.
2. I membri della Commissione di garanzia sono eletti dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto. La lista dei candidati è presentata dal Presidente dell'Assemblea nel rispetto del pluralismo politico e di genere. Possono tuttavia essere presentate altre liste, corredate da almeno venti firme di delegati e da non più di trenta, che vedano garantite anch'esse il pluralismo. Viene approvata la lista che ottiene il maggior numero di voti.
3. I componenti delle Commissioni di garanzia sono scelti tra gli iscritti al Partito Democratico di riconosciuta competenza e indipendenza di giudizio. Essi restano in carica tre anni e non possono essere confermati. Ciascuna Commissione elegge un Presidente che dura in carica due anni e può essere rieletto una sola volta, ferma restando la scadenza del proprio mandato come componente della Commissione medesima. Le decisioni possono essere prese a maggioranza ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. L'incarico di componente di una delle Commissioni di garanzia è incompatibile con l'appartenenza a qualunque altro organo del Partito Democratico di pari livello. Durante lo svolgimento del proprio mandato ai componenti le Commissioni di garanzia è fatto divieto di presentare la propria candidatura per qualunque carica interna al Partito Democratico nonché di sottoscrivere la candidatura di terzi per i medesimi incarichi. Nel caso di violazione della disposizione di cui al presente comma, il componente della Commissione si intende decaduto, la candidatura presentata non può essere ammessa e la sottoscrizione effettuata non viene computata ai fini del raggiungimento del numero di firme richiesto.
5. Le sanzioni previste per i singoli sono: 1) il richiamo orale; 2) il richiamo scritto; 3) la sospensione dal Partito sino a sei mesi; 4) la dichiarazione di incompatibilità con l'appartenenza al Partito previo ritiro della tessera; 5) in casi di estrema gravità che danneggiano l'immagine del Partito può essere prevista l'espulsione.
6. Le sanzioni previste per le Organizzazioni che adottassero decisioni contrarie al presente regolamento sono: 1) la richiesta formale di modifica delle decisioni; 2) l'annullamento delle decisioni con comunicazione agli iscritti dell'organizzazione; 3) in caso di persistenza della violazione si può procedere allo scioglimento dell'organizzazione con nomina di un coordinatore incaricato di preparare un nuovo congresso ed all'eventuale sanzione prevista per i singoli.
7. Nel caso che l'esame di eventuali provvedimenti riguardi singoli che fanno parte di organismi di livello superiore, una Commissione di garanzia può rimandare l'esame alla Commissione di pari livello la quale può comunque avocare a sé tale esame con adeguata motivazione.
8. Ciascun iscritto può presentare ricorso alla Commissione di garanzia competente in ordine al mancato rispetto del presente regolamento.

9. Per ogni aspetto non direttamente disciplinato si applica, in quanto compatibile, lo Statuto nazionale.
10. Avverso le decisioni delle Commissioni di garanzia è sempre ammesso il ricorso della Commissione regionale, la quale decide in via definitiva.

Articolo 27 - Tenuta degli albi e loro pubblicità

L'Assemblea, con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto, approva, nel rispetto delle normative vigenti a tutela della riservatezza dei dati personali e delle norme regolamentari di cui all'art. 42 dello Statuto nazionale, un Regolamento per la tenuta dell'Albo degli elettori e dell'Anagrafe degli iscritti.

Articolo 28 - Trasparenza e diritto all'informazione

1. Il Partito Democratico Città di Roma impronta la propria attività ai principi della trasparenza e della partecipazione democratica e consapevole al fine di costruire un'organizzazione articolata ed efficiente che garantisca e concretizzi i principi di democraticità enunciati nei documenti fondativi del PD nazionale.
2. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, l'Assemblea approva il Regolamento per la trasparenza e l'accesso all'informazione che definisce nel dettaglio le modalità attraverso le quali i cittadini, gli elettori, gli iscritti ed i dirigenti dei vari livelli territoriali hanno accesso alle informazioni necessarie per una corretta ed efficace partecipazione alla vita del partito.

Articolo 29 - Revisioni dei Regolamenti

1. Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. Sono sottoposte all'esame e al voto le proposte che siano state sottoscritte da almeno venticinque componenti dell'Assemblea.
3. Le modifiche ai Regolamenti di competenza dell'Assemblea e della Direzione possono essere sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 21 qualora non siano state approvate a maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea.
4. Tutte le votazioni previste nel presente Regolamento si intendono valide solo con il voto favorevole della maggioranza dei presenti purché alla votazione partecipi il cinquanta per cento più uno dei componenti. Qualora le modifiche ai Regolamenti non siano state approvate da una maggioranza di due terzi dei componenti dell'Assemblea, ma il numero dei favorevoli abbia comunque superato il 50%, i proponenti possono chiedere che siano sottoposte a referendum interno ai sensi dell'articolo 21.

Articolo 30 - Clausola di supremazia dello Statuto nazionale

Il presente Regolamento è formulato nei principi fondamentali contenuti negli Statuti nazionale e regionale, nel codice etico e nel manifesto dei valori, le cui disposizioni prevalgono in caso di contrasto con quelle del presente Regolamento e dei Regolamenti attuativi e costituiscono criterio interpretativo per queste ultime.

Disposizioni transitorie

Articolo 1

I Regolamenti attuativi di cui al presente Regolamento sono approvati entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso da parte degli organi competenti, fatta eccezione per i Regolamenti attuativi delle primarie alle cariche monocratiche, che andranno redatti e approvati entro il 30 settembre 2012.

Articolo 2

Tutte le norme del presente Regolamento valgono dalla prima applicazione di ciascun istituto.

Articolo 3

I Regolamenti approvati entrano in vigore alla data della pubblicazione sul sito del PD Roma e comunque non oltre il 15 luglio 2012.